



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento*

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello

Ai Sigg. Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici

LORO SEDI

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione

Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

SEDE

OGGETTO: Fondo risorse decentrate anno 2023.

Fondo di sede destinato all'erogazione dei compensi da contrattare a livello decentrato. Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con D.M. 23 dicembre 2021.

In data 20 giugno 2025 è stato sottoscritto l'**Accordo sull'utilizzazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023** che si allega alla presente e, al riguardo, vengono di seguito fornite indicazioni sugli istituti contrattuali riferiti all'Amministrazione giudiziaria, contenuti nell'art. 3 del medesimo accordo.

1. Particolari posizioni di lavoro (indennità).

Con nota prot. 135985.U del 02.07.2025 la Direzione generale del bilancio e della contabilità ha curato l'attuazione dell'accordo nella parte relativa alle particolari posizioni di lavoro, dando avvio alla ricognizione delle prestazioni da remunerare e del corrispondente fabbisogno finanziario. La stessa provvederà, appena possibile, all'assegnazione delle occorrenti risorse finanziarie, secondo le modalità previste in materia di cedolino unico.

2. Performance individuale.

Una quota di risorse viene destinata alla remunerazione del personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base degli esiti della valutazione derivante all'attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

L'attribuzione del connesso premio individuale avviene secondo i criteri previsti dall'accordo in oggetto e non rientra, pertanto, nell'ambito della contrattazione del fondo di sede.

A tal fine, le risorse attribuite a ciascun ufficio giudiziario dovranno essere distribuite sulla base degli esiti della suddetta valutazione, attraverso l'applicazione dei seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra 81 e 100	coeff. 1,00
valutazioni comprese tra 41 e 80	coeff. 0,80
valutazioni comprese tra 20 e 40	coeff. 0,40

L'accordo prevede, inoltre, che al 5% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della *performance* che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base dell'ulteriore coefficiente 1,30.

Nell'ambito di ciascun ufficio giudiziario dovrà, quindi, essere determinato il numero di personale destinatario della percentuale indicata e la maggiorazione verrà attribuita in favore di coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati.

In caso di parità di punteggio, il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media delle valutazioni consecutive nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

3. Fondo di sede.

Con la presente circolare viene dato avvio alla contrattazione integrativa di secondo livello alla quale viene demandata la disciplina del fondo di sede da definire sulla base dei criteri previsti dall'accordo in oggetto.

Giova premettere, innanzitutto, che anche il presente Accordo si è incardinato in coerenza con il tracciato posto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che fa della misurazione della *performance* e della valorizzazione del merito il cardine intorno a cui costruire e articolare il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche.

Con particolare riferimento alle risorse destinate al "fondo di sede", poste nella disponibilità del livello decentrato della contrattazione, le stesse devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative, richiamate nelle premesse dell'Accordo.

Le Delegazioni di parte pubblica dovranno, quindi, essere chiamate ad una elevata attenzione nella negoziazione con le OO.SS. nonché al massimo esercizio di responsabilità.

A tal riguardo, si evidenzia che i criteri sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 risultano analoghi a quelli già concordati nelle precedenti contrattazioni relative al medesimo fondo; di conseguenza, oltre al rinvio allo specifico contenuto dell'accordo, si intendono integralmente richiamate, per la parte relativa al Fondo di sede, le indicazioni contenute nelle precedenti circolari attuative.

Si ritiene opportuno segnalare che, come per l'anno precedente, la quota delle risorse da ripartire sulla base delle *performance* dell'unità o area organizzativa viene ora indicata in misura "non inferiore all'80 per cento", quindi in termini di importo "minimo" (in passato, invece, tale percentuale costituiva un limite massimo essendo indicato in misura non superiore all'80 per cento).

Le risorse destinate alle finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise proporzionalmente al personale

presente nell'ambito dei corrispondenti uffici, come espressamente previsto dall'accordo nazionale.

Pertanto, sulla base delle modalità già seguite in passato, l'assegnazione complessiva "lordo dipendente" costituirà oggetto del riparto, a livello distrettuale, disposto e comunicato dal Direttore generale del bilancio e della contabilità, laddove verrà data separata indicazione delle risorse destinate:

- alla *performance* individuale che, si ricorda, non sono ricomprese nell'ambito della contrattazione del fondo di sede;
- alla contrattazione del Fondo di sede secondo i criteri previsti dall'Accordo.

Le relative somme dovranno, quindi, essere ripartite tra le sedi di contrattazione, proporzionalmente al personale presente nell'ambito dei corrispondenti uffici e, per il Fondo di sede, contrattate a livello decentrato (sede R.S.U.) entro 60 giorni dalla data di comunicazione, nell'ambito del distretto, della presente circolare e degli importi assegnati.

Giova segnalare che l'Accordo in oggetto, nel disciplinare l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, si applica a tutto il personale non dirigenziale del Comparto funzioni centrali in servizio presso gli Uffici giudiziari e l'amministrazione centrale, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e il personale comandato da altre amministrazioni.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono soggetti a controllo preventivo gli accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.

Pertanto, anche gli accordi sottoscritti a livello locale, accompagnati da una relazione illustrativa e tecnico finanziaria *ex art. 40, comma 3-sexies* del decreto legislativo n. 165/2001, dovranno essere trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero, con le modalità che saranno comunicate dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità in occasione del riparto delle risorse finanziarie.

Come per le precedenti contrattazioni, gli accordi definitivi dovranno poi essere, altresì, trasmessi telematicamente secondo la procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della Convenzione interistituzionale A.R.A.N.- C.N.E.L.

-3 SET. 2025

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lipa Di Domenico

